

STATUTO

**GE.MA. IMPRESA SOCIALE
S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RENDE CS VIA ETTORE MAIORANA
6

Numero REA: CS - 259640

Codice fiscale: 03829280787

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-09-2022 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A"	
	N. 15598 della Raccolta	
	STATUTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	
	IMPRESA SOCIALE	
	Articolo 1	
	Denominazione	
	1. La società è denominata "GE.MA. IMPRESA SOCIALE S.r.L."	
	Articolo 2	
	Oggetto	
	La società esercita in via stabile e principale un'attività	
	di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adot-	
	tando modalità di gestione responsabili e trasparenti.	
	In particolare la società intende favorire l'elaborazione,	
	promozione, realizzazione di progetti di solidarietà socia-	
	le, tra cui iniziative di accoglienza umanitaria, assistenza	
	ed integrazione sociale, socio educative e culturali.	
	La società per il perseguimento delle suddette finalità ope-	
	ra, a livello nazionale e internazionale, nei settori di cui	
	all'art. 2 del d.lgs. 112/2017, lett. a), b), d), q) ed r),	

	ed ha per oggetto:	
	a) Di stabilire rapporti personali capaci di educare e far	
	crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio	
	soggettivo e sociale;	
	b) Di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti	
	sul territorio;	
	c) Accogliere e ospitare extracomunitari, immigrati in pos-	
	sesso di regolare permesso di soggiorno, in situazioni di bi-	
	sogno, su tutto il territorio nazionale;	
	d) porsi come strumento di aiuto e sostegno verso gli extra-	
	comunitari e immigrati, rispondendo ai bisogni connessi al-	
	l'esigenza dell'abitare, dell'istruzione scolastica anche me-	
	diante insegnamento della lingua italiana e della collabora-	
	zione lavorativa;	
	e) coinvolgere le comunità parrocchiali e civili a collabora-	
	re insieme, permettendo alla persona extracomunitaria in dif-	
	ficoltà di sentirsi accolta e valorizzata;	
	f) collaborare con altre organizzazioni nel campo dell'acco-	
	glienza agli extracomunitari e dell'accoglienza in genere;	
	g) favorire l'integrazione nel tessuto sociale italiano sen-	
	za stravolgere cultura e tradizioni dei loro rispettivi pae-	
	si di provenienza;	
	h) interventi e prestazioni sanitarie, tra le quali il soc-	
	corso e trasporto dei feriti, infermi e portatori di disabi-	
	lità.	

	La società potrà svolgere qualsiasi altra attività connessa,	
	preordinata, conseguente od affine a quelle sopra indicate,	
	ed in particolare, arte, cultura-attività, turismo, formazio-	
	ne professionale, realizzazione degli scopi sociali e comun-	
	que sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi	
	La Società si avvale di ogni strumento utile al raggiungimen-	
	to degli scopi sociali ed in particolare della collaborazio-	
	ne con Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite	
	convenzioni, della partecipazione ad altre società o Enti a-	
	venti scopi analoghi o connessi ai propri. La Società potrà	
	inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricrea-	
	tiva e potrà compiere qualsiasi attività economica o finan-	
	ziaria, mobiliare o immobiliare, per il miglior raggiungimen-	
	to dei propri fini. Potrà, nel rispetto della legge esercita-	
	re le attività marginali previste dalla legislazione vigente.	
	Essa potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commercia-	
	li, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie che si	
	ravvisassero opportune e necessarie per il conseguimento del-	
	lo scopo sociale ad eccezione della intermediazione in valo-	
	ri mobiliari e delle attività regolate dal TUB e dal TUF.	
	Articolo 3	
	<u>Sede</u>	
	3. La società ha sede in Comune di Rende.	
	Articolo 4	
	<u>Durata</u>	

	4. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre	
	2100.	
	Articolo 5	
	<u>Capitale e altre risorse finanziarie</u>	
	5.1 Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila). Pos-	
	sono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscet-	
	tibili di valutazione economica.	
	Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche	
	in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.	
	5.2 Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli au-	
	menti del capitale possono essere attuati anche mediante of-	
	ferta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal	
	caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione	
	il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..	
	Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale	
	sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito	
	presso la sede sociale della documentazione prevista dall'ar-	
	ticolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'as-	
	semblea.	
	5.3 La società potrà acquisire dai soci versamenti, con o	
	senza obbligo di rimborso, e finanziamenti, sia a titolo one-	
	roso sia a titolo gratuito, nel rispetto delle normative vi-	
	genti, con particolare riferimento a quelle che regolano la	
	raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	5.4 La società, con decisione dei soci adottata mediante de-	

	liberazione assembleare, può emettere titoli di debito, an-	
	che sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizio-	
	ni di legge, con particolare riferimento all'art. 3 del	
	d.lgs. 112/2017.	
	La delibera di emissione, che deve risultare da verbale re-	
	dato da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel registro	
	delle imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, com-	
	prese le modalità di rimborso.	
	Articolo 6	
	<u>Domiciliazione</u>	
	6.1 Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la so-	
	cietà, è quello dagli stessi comunicato agli amministratori.	
	6.2 Il domicilio degli amministratori, dell'organo di con-	
	trollo e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con	
	la società, è quello dagli stessi comunicato alla società	
	medesima.	
	Articolo 7	
	<u>Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi</u>	
	7.1 Il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni	
	e dei diritti di sottoscrizione relativi alle stesse è sog-	
	getto alla seguente disciplina nel rispetto del principio di	
	non discriminazione di cui all'articolo 8 del D.lgs 112/17.	
	Ai fini del presente articolo 7, nella dizione "trasferimen-	
	to" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione nel-	
	la più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla ven-	

	dita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta,	
	conferimento, dazione in pagamento e donazione. In tutti i	
	casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispetti-	
	vo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci ac-	
	quisteranno le partecipazioni versando all'offerente la som-	
	ma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo,	
	dall' arbitratore , come in seguito meglio specificato.	
	7.2 Il socio che intende trasferire la propria partecipazio-	
	ne dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal	
	registro delle imprese mediante lettera raccomandata con ri-	
	cevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno di essi,	
	fax o messaggio di posta elettronica certificata.	
	I soci destinatari della comunicazione di cui sopra devono e-	
	sercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle par-	
	tecipazioni, cui la stessa si riferisce, facendo pervenire	
	al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prela-	
	zione con lettera raccomandata consegnata alle poste, fax o	
	messaggio di posta elettronica certificata inviati, entro e	
	non oltre trenta giorni dalla data di ricezione dell'offerta	
	di prelazione.	
	7.3 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da	
	parte di più di un socio, le partecipazioni offerte spettano	
	ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da	
	ciascuno di essi posseduta.	
	7.4 Se un socio avente diritto alla prelazione non possa o	

	non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accre-	
	sce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei so-	
	ci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano	
	rinunziato.	
	7.5 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indi-	
	cato dall'offerente.	
	Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno	
	qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle	
	forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione,	
	il prezzo della cessione è determinato dalle parti di comune	
	accordo tra loro.	
	Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvedo-	
	no alla nomina di un unico arbitratore, che stabilirà il	
	prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in se-	
	guito precisato.	
	In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitrato-	
	re, esso è nominato dal presidente del Tribunale nel quale	
	ha sede la società, su richiesta della parte più diligente.	
	Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore deve te-	
	ner conto della situazione patrimoniale della società, della	
	sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateria-	
	li da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché	
	del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acqui-	
	rente, ove egli appaia di buona fede, nonché delle condizio-	
	ni e limitazione di cui al d.lgs. 112/2017 e di ogni altra	

	circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in con-	
	siderazione ai fini della determinazione del valore di parte-	
	cipazioni societarie, con particolare attenzione a un even-	
	tuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento	
	del pacchetto di controllo della società.	
	L' arbitratore determina come ripartire il costo dell'arbi-	
	traggio stesso.	
	7.6 Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'in-	
	tera partecipazione.	
	Qualora nessun socio intenda acquistare le partecipazioni of-	
	ferte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di es-	
	se, il socio offerente è libero di trasferire tutte le parte-	
	cipazioni all'acquirente indicato nella comunicazione.	
	Ove, invece, il socio offerente accetti l'esercizio della	
	prelazione per parte della partecipazione offerta, può tra-	
	sferire tale parte di partecipazione al socio che ha eserci-	
	tato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate	
	con lo stesso.	
	7.7 Nel caso di trasferimento congiunto di partecipazioni da	
	parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficace-	
	mente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le partici-	
	pazioni oggetto di trasferimento.	
	7.8 Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni eseguito	
	senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente	
	non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri dirit-	

	ti amministrativi e non può alienare le partecipazioni con	
	effetto verso la società.	
	7.9 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione ,	
	da parte della stessa agli effettivi proprietari non è sog-	
	getta a quanto disposto dal presente articolo.	
	7.10 Per la costituzione di diritti reali limitati (tra cui	
	usufrutto e pegno) sulle partecipazioni, occorrerà il preven-	
	tivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale	
	consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente	
	articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.	
	Articolo 8	
	<u>Morte del socio</u>	
	8. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per suc-	
	cessione a causa di morte.	
	Articolo 9	
	<u>Recesso</u>	
	9. Per le modalità ed i termini dell'esercizio del diritto	
	di recesso, che spetta unicamente nei casi di legge, si ap-	
	plicano le disposizioni di legge e, in difetto, in quanto	
	compatibili, le corrispondenti disposizioni previste per il	
	recesso dalla disciplina della società per azioni, nel ri-	
	spetto dei limiti di cui all'articolo 3 del d.lgs. 112/17.	
	Al socio receduto è ammesso il rimborso al socio del capita-	
	le effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o au-	
	mentato nei limiti di cui all'art. 22.4.	

Articolo 10		
<u>Amministratori</u>		
10.1	Fatto salvo quanto previsto nell'art. 23.3, la società	
	può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei	
	soci in sede della nomina:	
	• da un amministratore unico;	
	• da un consiglio di amministrazione composto da 3 a 7 mem-	
	bri, secondo il numero determinato dai soci al momento della	
	nomina.	
	L'amministrazione può essere inoltre affidata a più ammini-	
	stratori, in numero compreso tra 2 e 3, con poteri congiunti	
	ovvero disgiunti, secondo quanto determinato dai soci al mo-	
	mento della loro nomina.	
10.2	Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo	
	8 aprile 2013 n. 39, l'assunzione della carica di amministra-	
	tore è subordinata ai sensi dell'art. 7 comma 3 del d.lgs.	
	112/2017, ai seguenti requisiti di onorabilità, professiona-	
	lità e indipendenza:	
	a. non aver subito una condanna con sentenza anche non passa-	
	ta in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della	
	pena su richiesta ex art. 444 Cod. Proc. Pen. ovvero un de-	
	creto penale di condanna per delitti che incidono sull'etica	
	professionale e sulla onorabilità;	
	b. non essere stati condannati a una pena che comporta l'in-	
	terdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero da-	

	gli uffici direttivi di enti, società, o imprese;	
	c. aver maturato pluriennale esperienza lavorativa nei setto-	
	ri di attività della società e in generale nell'ambito del-	
	l'economia sociale o di impatto;	
	d. non essere coniuge, parente o affine dei componenti del-	
	l'organo di controllo o revisione.	
	10.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.	
	10.4 Non si applica agli amministratori il divieto di concor-	
	renza di cui all'articolo 2390 C.C..	
	Articolo 11	
	<u>Durata della carica, revoca, cessazione degli amministratori</u>	
	11.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o di-	
	missioni o per il periodo determinato dai soci al momento	
	della nomina.	
	11.2 Gli amministratori sono rieleggibili.	
	11.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	
	amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli ammi-	
	nistratori così nominati restano in carica sino alla succes-	
	siva assemblea.	
	Se viene meno la metà degli amministratori, in caso di nume-	
	ro pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero di-	
	spari, decade l'intero organo amministrativo; gli altri ammi-	
	nistratori devono, entro trenta giorni, sottoporre alla deci-	
	sione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo:	
	nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordina-	

	ria amministrazione.	
	Articolo 12	
	<u>Consiglio di amministrazione</u>	
	12.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 2, del d.lgs 112/2017.	
	12.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	12.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.	
	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori in carica. Dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.	
	Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.	
	12.4 Le decisioni degli amministratori devono essere tra-	

	scritte senza indugio nel libro delle decisioni degli ammini-	
	stratori. La relativa documentazione è conservata dalla	
	società.	
	Articolo 13	
	<u>Adunanze del consiglio di amministrazione</u>	
	13.1 Il presidente convoca il consiglio di amministrazione,	
	quando lo ritenga necessario od opportuno, o quando ne fac-	
	ciano richiesta scritta almeno il venti per cento dei consi-	
	glieri in carica o l'organo di controllo o il revisore, se	
	nominato, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta	
	elettronica, inviati almeno tre giorni prima dell'adunanza	
	e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso	
	vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione,	
	nonché l'ordine del giorno.	
	13.2 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche	
	altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro sta-	
	to membro dell'Unione Europea od in Svizzera.	
	13.3 In mancanza di formale convocazione, il consiglio si re-	
	puta regolarmente costituito quando interviene la maggioran-	
	za dei suoi componenti e dei membri dell'organo di controllo	
	e tutti gli aventi diritto ad intervenire sono stati preven-	
	tivamente informati della riunione.	
	13.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono	
	svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle se-	
	guenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:	

	- che sia consentito al presidente della riunione di accerta-	
	re l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento del-	
	la riunione, constatare e proclamare i risultati della vota-	
	zione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbaliz-	
	zazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmet-	
	tere documenti.	
	13.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di am-	
	ministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richie-	
	de la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri	
	in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza as-	
	soluta dei voti dei presenti.	
	13.6 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale	
	firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che	
	dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli ammi-	
	nistratori.	
	Articolo 14	
	<u>Poteri dell'organo amministrativo - Delegati</u>	
	14.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'ammini-	
	strazione della società, fatta eccezione per il compimento	
	dei seguenti atti, per i quali sarà necessaria la preventiva	

	autorizzazione risultante da decisione dei soci:	
	• acquisto e alienazione di beni immobili nonché costituzio-	
	ne, modificazione ed estinzione di diritti reali immobiliari;	
	• cessione a terzi sia in proprietà che in gestione dell'a-	
	zienda sociale o di rami della stessa;	
	• costituzione di ipoteche su beni immobili sociali nonché	
	rilascio di avalli o fidejussioni a garanzia di obbligazioni	
	di terzi;	
	• assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari anche sotto	
	forma di apertura di credito;	
	• emissione di pagherò cambiari, accettazione di tratte pas-	
	sive;	
	• costituzione di società, consorzi o enti collettivi ivi	
	comprese le associazioni temporanee d'impresa;	
	• acquisto e cessioni di partecipazioni sociali	
	• costituzione di società.	
	14.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione,	
	questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comi-	
	tato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovve-	
	ro ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.	
	In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei	
	commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.. Non pos-	
	sono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo	
	2475, comma quinto c.c..	
	14.3 Possono essere nominati direttori, institutori o procura-	

	tori per il compimento di determinati atti o categorie di at-	
	ti, determinandone i poteri.	
	Articolo 15	
	<u>Rappresentanza</u>	
	15.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della so-	
	cietà.	
	15.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la	
	rappresentanza della società spetta al presidente del consi-	
	glio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati,	
	se nominati.	
	15.3 La rappresentanza della società spetta anche ai diretto-	
	ri, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri	
	loro conferiti nell'atto di nomina.	
	15.4 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresen-	
	tanza della società spetta agli stessi congiuntamente o di-	
	sggiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti	
	in sede di nomina i poteri di amministrazione.	
	15.5 La rappresentanza della società in liquidazione spetta	
	al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori	
	e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazio-	
	ne con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.	
	Articolo 16	
	<u>Compensi degli amministratori</u>	
	16.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese so-	
	stenute per ragioni del loro ufficio.	

	16.2 Nel rispetto di quanto previsto dall'art.3, comma 2,	
	lett. a) del D.Lgs 11. 112/2017 i soci possono inoltre asse-	
	gnare agli amministratori una indennità annuale in misura	
	fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di	
	esercizio, nonché determinare l'accantonamento per il fondo	
	di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.	
	I soci possono assegnare agli amministratori una indennità	
	denominata "di fine rapporto" da riconoscere al momento del-	
	la cessazione dalla carica per qualunque motivo essa avven-	
	ga: tale indennità sarà determinata in ragione di una percen-	
	tuale sui compensi riconosciuti ai singoli amministratori ov-	
	vero in misura fissa.	
	16.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consi-	
	glieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio	
	di amministrazione al momento della nomina.	
	Articolo 17	
	<u>Organo di controllo interno e revisione legale dei conti</u>	
	17.1 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 23.3, i soci nomi-	
	nano l'organo di controllo interno.	
	17.2 L'organo di controllo è composto, alternativamente, su	
	decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo	
	o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due sup-	
	plenti aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2,	
	e 2399 del codice civile.	
	I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statu-	

	to e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,	
	anche con riferimento alle disposizioni del decreto legisla-	
	tivo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sul-	
	l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e	
	contabile e sul suo concreto funzionamento.	
	17.3 I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio	
	dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa	
	sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui	
	agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs. 112/2017 ed atte-	
	stano che il bilancio sociale sia stato redatto in confor-	
	mità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2. Il bi-	
	lancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto	
	dai sindaci.	
	17.4 I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad at-	
	ti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono	
	chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento	
	ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazio-	
	ni o su determinati affari.	
	17.5 Salvo quanto previsto dal successivo art. 17.6 la revi-	
	sione legale dei conti della società può essere esercitata,	
	a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di	
	legge, da un revisore legale o da una società di revisione	
	legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo	
	di controllo ove consentito dalla legge.	
	17.6 Nel caso in cui la società superi per due esercizi con-	

	secutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'artico-	
	lo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti	
	è esercitata da un revisore legale o da una società di revi-	
	sione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci i-	
	scritti nell'apposito registro dei revisori legali.	
	17.7 Le riunioni dell'organo di controllo in composizione	
	collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunica-	
	zione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del	
	consiglio di amministrazione.	
	Articolo 18	
	<u>Decisioni dei soci</u>	
	18.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro compe-	
	tenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argo-	
	menti che uno o più amministratori o tanti soci che rappre-	
	sentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono al-	
	la loro approvazione.	
	18.2 Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti al	
	registro delle imprese.	
	18.3 Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante	
	consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espres-	
	so per iscritto.	
	18.4 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione	
	del consenso espresso per iscritto non è soggetta a partico-	
	lari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il di-	
	ritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti	

	gli aventi diritto adeguata informazione.	
	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto	
	di un unico documento, ovvero di più documenti che contenga-	
	no il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci	
	che rappresentino le maggioranze più avanti indicate.	
	Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo	
	inizio o nel diverso termine indicato nel testo della propo-	
	sta.	
	18.5 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente ar-	
	ticolo devono essere trascritte senza indugio nel libro del-	
	le decisioni dei soci.	
	Articolo 19	
	<u>Assemblea</u>	
	19.1 Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto,	
	oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un nu-	
	mero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale	
	sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate median-	
	te deliberazione assembleare.	
	19.2 L'assemblea viene convocata da ciascun amministratore	
	con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettroni-	
	ca, da inviarsi agli aventi diritto al domicilio dagli stes-	
	si comunicato ai sensi del precedente articolo 6, otto gior-	
	ni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cin-	
	que giorni prima di quello fissato per l'adunanza.	
	L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo,	

	l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e	
	può prevedere l'eventuale seconda convocazione.	
	19.3 L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede	
	sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato	
	membro dell'Unione Europea ovvero in Svizzera.	
	19.4 La deliberazione dell'assemblea si intende adottata, an-	
	che in mancanza di formale convocazione, quando ad essa par-	
	tecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori	
	e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o infor-	
	mati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione del-	
	l'argomento.	
	Articolo 20	
	<u>Svolgimento dell'assemblea</u>	
	20.1 L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli	
	intervenuti.	
	20.2 La partecipazione all'assemblea può avvenire mediante	
	mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto	
	per le riunioni del consiglio di amministrazione.	
	Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svol-	
	ta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto	
	verbalizzante.	
	20.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assem-	
	blea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per	
	delega scritta, che deve essere conservata dalla società.	
	Nella delega deve essere specificato il nome del rappresen-	

	tante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di	
	sub-delega.	
	20.4 E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee,	
	indipendentemente dal loro ordine del giorno.	
	20.5 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da ver-	
	bale sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
	Nei casi previsti dalla legge o quando il presidente lo ri-	
	tenga opportuno, il verbale è redatto da notaio.	
	Articolo 21	
	<u>Quorum</u>	
	21.1 Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevo-	
	le di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capita-	
	le sociale.	
	21.2 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attri-	
	buiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo	
	2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.	
	21.3 L'introduzione e la soppressione di clausole compromis-	
	sorie devono essere approvate con il voto favorevole di tan-	
	ti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale so-	
	ciale.	
	21.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o	
	del presente statuto che, per particolari decisioni, richie-	
	dono diverse specifiche maggioranze.	
	Articolo 22	
	<u>Bilancio e utili</u>	

	22.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	22.2 Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro cento-	
	venti giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la	
	possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condi-	
	zioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c..	
	22.3 Salvo quanto previsto nel successivo articolo 22.4, gli	
	utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svol-	
	gimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimo-	
	nio. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta,	
	di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque de-	
	nominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e colla-	
	boratori, amministratori ed altri componenti degli organi so-	
	ciali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipote-	
	si di scioglimento individuale del rapporto, fatto salvo il	
	rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed e-	
	ventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al suc-	
	cessivo art. 22.4.	
	22.4 La società può destinare una quota inferiore al cinquan-	
	ta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali,	
	dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi preceden-	
	ti: a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto	
	e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice	
	nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le fami-	
	glie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazio-	

	nale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a	
	quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi	
	di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione,	
	anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'e-	
	missione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in	
	misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buo-	
	ni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispet-	
	to al capitale effettivamente versato;	
	b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore	
	diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, asso-	
	ciati, soci dell'impresa sociale o società da questa control-	
	late, finalizzate alla promozione di specifici progetti di u-	
	tilità sociale.	
	22.5 L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere il bi-	
	lancio sociale ai sensi dell'art. 9 comma 2 del d.lgs.	
	112/2017. Il bilancio sociale deve essere depositato presso	
	il registro delle imprese e pubblicato nel proprio sito in-	
	ternet della società.	
	Articolo 23	
	<u>Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle atti-</u>	
	<u>vità</u>	
	23.1 Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs 112/2017 verrà predispo-	
	sto a cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'as-	
	semblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare a-	
	deguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli uten-	

	ti e di altri soggetti direttamente interessati alle atti-	
	vità della società.	
	23.2 In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite	
	loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di	
	voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione	
	del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai con-	
	tratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano	
	o impattano sui lavoratori tematiche.	
	23.3 In caso di superamento da parte della società di due	
	dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis	
	del codice civile ridotti della metà, spetta ai lavoratori la	
	nomina di un componente dell'organo di amministrazione e del-	
	l'organo di controllo.	
	Articolo 24	
	<u>Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda</u>	
	24. Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessio-	
	ne d'azienda si applica quanto previsto dall'art. 12 del	
	d.lgs. 112/2017.	
	Articolo 25	
	<u>Scioglimento e liquidazione</u>	
	25.1 La società si scioglie per le cause previste dalla leg-	
	ge.	
	25.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo ammini-	
	strativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previ-	
	sti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verifi-	

	carsi.	
	25.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo ammini-	
	strativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:	
	- il numero dei liquidatori;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funziona-	
	mento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento	
	del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo .	
	25.4 Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo, dedot-	
	to il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmen-	
	te rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non di-	
	stribuiti nei limiti di cui all'articolo 22.4 , è devoluto ad	
	altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da alme-	
	no tre anni/ ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del	
	d.lgs. 112/2017.	
	Articolo 26	
	<u>Clausola compromissoria</u>	
	26.1 Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o	
	fra essi e la società, incluse le controversie promosse da	
	amministratori, liquidatori e organo di controllo o reviso-	
	re, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni	
	attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponi-	
	bili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un colle-	

	gio di tre arbitri, nominati dal presidente della Camera Ar-	
	bitrale presso la Camera di Commercio competente avuto ri-	
	guardo alla sede legale della società, su istanza della par-	
	te più diligente tra quelle in contesa.	
	26.2 La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di	
	un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima pre-	
	senta l'istanza per la nomina.	
	26.3 Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati	
	sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo	
	stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in con-	
	tesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la	
	Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede lega-	
	le della società.	
	26.4 L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente,	
	secondo diritto.	
	26.5 Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri	
	dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad	
	una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.	
	26.6 Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momen-	
	to della domanda s'intende integralmente accettato con l'ade-	
	sione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cari-	
	che sociali.	
	Articolo 27	
	<u>Disposizioni applicabili</u>	
	27. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa	

29 di 30

30 di 30